

Sezioni Territoriali

REGOLAMENTO ISTITUTIVO DELLE SEZIONI TERRITORIALI CRAEM

Articolo 1

Il CRAEM programma, gestisce, coordina e sviluppa le attività ricreative, culturali e sportive in conformità a quanto stabilito dall'art.11.3 dello Statuto, con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo della dignità e della qualità della vita dei soci e delle loro famiglie.

Articolo 2

Hanno diritto a partecipare alle attività ricreative culturali e sportive CRAEM i soci ordinari, straordinari, aggregati ed aderenti ed i rispettivi familiari a carico (secondo la normativa IRPEF). La partecipazione alle attività è estesa, a condizione di reciprocità, ai soci d'altre Associazioni del tempo libero con le quali siano state stipulate convenzioni a norma dell'art. 7 dello Statuto.

Articolo .3

Le attività ricreative, culturali e sportive sono deliberate dal consiglio Direttivo secondo quanto previsto dall'art. 11.2 Dello Statuto, in conformità delle linee programmatiche e degli orientamenti fissati dall'assemblea dei soci ordinari. La realizzazione delle medesime attività è affidata all'ufficio tecnico-amministrativo che dovrà operare con criteri ottimali, assicurando il rispetto degli stanziamenti stabiliti nel bilancio di previsione dell'Associazione.

Articolo 4

I soci ordinari e straordinari, di una specifica realtà territoriale, possono chiedere, la costituzione della sezione Territoriale. Una volta costituita, la sezione territoriale stabilisce un programma operativo da sottoporre all'approvazione del C.D. nel quale sono assunti i criteri e i vincoli di carattere amministrativo o budget secondo quanto stabilito dallo Statuto.

L'impegno dei soci per promuovere e garantire il corretto svolgimento delle attività della sezione è assunto a titolo volontario e gratuito, è perciò escluso il ricorso a permessi retribuiti.

Nessun atto o comportamento della sezione, dei loro responsabili e dei loro soci può determinare, l'assunzione d'obbligazioni a carico del CRAEM.

Articolo 5

La costituzione d'ogni sezione territoriale è promossa da almeno 50 soci con domanda sottoscritta e consegnata al responsabile dell'ufficio tecnico-amministrativo o ad un suo incaricato.

La domanda è sottoposta all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 6.

Il Consiglio Direttivo può autorizzare la costituzione di una sola sezione territoriale nell'ambito d'ogni realtà territoriale aziendale decentrata (Valtellina, Cassano,).

Articolo 7

Le sezioni territoriali di attività possono essere costituite per svolgere le seguenti attività: sportive (agonistiche e di pratica salutistica), ricreative; culturali e naturalistiche, formative hobbistiche; sociali (solidarietà, volontariato, cooperazione internazionale, ecc.), economiche (spacci).

La richiesta dei soci promotori è formulata su modulistica ad hoc predisposta dall'ufficio tecnico-amministrativo e dovrà esprimere: una chiara e sintetica indicazione delle finalità, il programma di attività che si prevede di svolgere, il piano dei fabbisogni finanziari, l'indicazione degli impianti e delle attrezzature che si propongono di utilizzare, la sede presso la quale i soci propongono di localizzare la sede territoriale.

Il Consiglio Direttivo valuterà e deciderà in base a quanto stabilito al successivo art. 11.

Articolo 8

La sezione territoriale si avvale dell'apporto dell'ufficio tecnico -amministrativo che assicura anche la gestione amministrativa delle attività. Le entrate per finanziare le attività della sezione territoriale e delle

sezioni possono pervenire solo da:

- stanziamenti budgetari del CRAEM
- sponsorizzazioni
- contributi dei soci.

Le risorse sopra indicate sono destinate al programma di attività approvato e vengono gestite, con rendicontazione separate, dalla tecnostruttura amministrativa.

Articolo 9

Alle attività promosse dalla sezione deve essere assicurata la possibilità di partecipare a tutti i soggetti indicati all'art. 2 del presente Regolamento che ne facciano richiesta. Possono essere previste tariffe differenziate tra soci aderenti e non aderenti alla sezione.

Articolo 10

Le proposte di costituzione delle sezioni Territoriali sono approvate dal consiglio direttivo entro un mese dalla presentazione delle domande da parte dei soci. L'ufficio tecnico – amministrativo predispone l'albo delle sezioni e ne cura l'aggiornamento, informandone gli Organi Statutari. Contro le deliberazioni in merito alla costituzione delle sezioni è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo da parte dei soci che vi abbiano interesse, entro 30 giorni dalla delibera. Il Consiglio Direttivo si pronuncerà inappellabilmente entro i 60 giorni successivi.

Articolo 11

I programmi d'attività della sezione ed i relativi dati economici, accompagnati dalle valutazioni tecniche della struttura amministrativa, sono approvati dal Consiglio Direttivo, contestualmente all'approvazione del suo budget.

In tale sede dovrà essere specificata la quota parte degli stanziamenti per le attività che il CRAEM intende promuovere ed organizzare direttamente sia la quota parte che intende attribuire alle sezioni. Nella stessa sede il consiglio approva i programmi delle singole sezioni.

Lo stanziamento per ogni sezione è deliberato dal consiglio Direttivo contestualmente all'approvazione del programma annuale e dovrà tener conto di quanto già utilizzato per le attività previste nella realtà interessata nei precedenti esercizi.

Articolo 12

Gli aderenti ad ogni sezione eleggono una Segreteria formata da tre soci effettivi e massimo 5, nonché un responsabile da scegliersi tra i componenti la Segreteria stessa. L'elezione avviene tra gli aderenti alla sezione su autocandidature, con metodo democratico. La segreteria ha il compito di promuovere e coordinare l'attività della sezione, rispondendo al consiglio Direttivo. Il responsabile non può contrarre obblighi economici e/o giuridici in nome e per conto del CRAEM. Il rinnovo delle cariche avviene in occasione del rinnovo del Consiglio Direttivo CRAEM.

Articolo 13

Il Consiglio Direttivo contribuisce alla definizione del programma delle attività del CRAEM promuovendo, a tal fine, appositi incontri e riunioni con i responsabili delle sezioni territoriali per esaminare ed eventualmente modificare ed integrare in fase istruttoria i programmi annuali d'attività proposti dalle sezioni medesime.

Articolo 14.

Il CRAEM potrà approvare un regolamento di funzionamento delle sezioni territoriali su proposta della stessa o della stessa o delle Organizzazioni Sindacali Territoriali firmatarie del C.C.N.L.

Articolo 15

Il CRAEM può decidere ulteriori affiliazioni ad associazioni e Federazioni specializzate in attività ricreative, culturali e sportive nell'interesse dei soci aderenti alle sezioni territoriali su proposta delle stesse legate a specificità del territorio.

Articolo 16

Le strutture in possesso del CRAEM destinate allo svolgimento delle attività ricreative, culturali e sportive

presenti in specifiche realtà territoriali saranno date in utilizzo alle sezioni territoriali, fermo restando la gestione da parte dell'ufficio tecnico amministrativo.